



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA 2020-2022

(ai sensi e per gli effetti art. 1, co. 8 e 9, legge 6 novembre 2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”)

E PROGRAMMA TRIENNALE TRASPARENZA e INTEGRITÀ 2020-2022.

(ai sensi e per gli effetti art. 10, co. 1 e 2, Decreto Legislativo n.33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”)

Sezione I.

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020/2022 DELL'ORDINE
PROVINCIALE TSRM-PSTRP DI NUORO

- 1) Premessa: dalla legge del 2012 alla delibera ANAC.
- 2) Strategia di prevenzione: finalità, obiettivi, soggetti e ruoli.
- 3) Responsabile della prevenzione della corruzione.
- 4) Aree maggiormente a rischio corruzione.
- 5) Valutazione aree a rischio corruzione e strumenti di prevenzione del rischio.
- 6) Formazione del personale.
- 7) Codici di comportamento.
- 8) Trasparenza ed accesso alle informazioni: rinvio.
- 9) Rotazione degli incarichi.

Sezione II.

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020/2022 DELL'ORDINE
PROVINCIALE TSRM-PSTRP DI NUORO

- 1) Introduzione: organizzazione e funzioni DELL'ORDINE PROVINCIALE TSRM-PSTRP DI NUORO
- 2) Procedimento di elaborazione e adozione del programma III.
- 3) Iniziative di comunicazione della trasparenza.
- 4) Processo di attuazione del programma.
- 5) Misure di monitoraggio e vigilanza.
- 6) Accesso civico.

Sezione I.

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020/2022 DELL'ORDINE PROVINCIALE TSRM-PSTRP DI NUORO

Premessa: dalla legge del 2012 alla delibera ANAC.

La legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" - pubblicata nella G.U. n. 265 del 13.11.2012 e quindi, decorsa l'ordinaria vacatio legis, entrata in vigore il 28.11.2012, è finalizzata ad avversare i fenomeni corruttivi e l'illegalità nella pubblica amministrazione.

L'intervento legislativo si muove nella direzione di rafforzare l'efficacia e l'effettività delle misure di contrasto al fenomeno della corruzione puntando ad uniformare l'ordinamento giuridico italiano agli strumenti sovranazionali di contrasto alla corruzione già ratificati dal nostro Paese, come la Convenzione O.N.U. contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale dell'O.N.U. il 31 Ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, ratificata con legge 3 agosto 2009, n. 116.

In base alla legge del 2012, le strategie di prevenzione e contrasto della corruzione, a livello nazionale, derivavano dall'azione sinergica di tre soggetti:

☒ il Comitato interministeriale per la prevenzione e il contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, costituito con D.P.C.M. 16 gennaio 2013, che ha il compito di fornire indirizzi attraverso l'elaborazione delle linee guida;

☒ il Dipartimento della funzione pubblica, che opera come soggetto promotore delle strategie di prevenzione e come coordinatore della loro attuazione;

☒ la Commissione Indipendente per Valutazione, Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche C.I.V.I.T., la quale, in qualità di Autorità nazionale anticorruzione, svolgeva funzioni di raccordo con le altre autorità ed esercitava poteri di vigilanza e controllo per la verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione adottate dalle amministrazioni nonché sul rispetto della normativa in materia di trasparenza.

A livello nazionale il sistema di prevenzione e contrasto della corruzione nella Pubblica amministrazione si articola nelle strategie individuate nel Piano Nazionale Anticorruzione, predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica secondo linee di indirizzo adottate dal Comitato interministeriale. Il Piano è poi approvato dalla Commissione Indipendente per la Valutazione, l'Integrità e la Trasparenza, C.I.V.I.T., oggi ANAC. A livello di ciascuna amministrazione, invece, la legge n. 190 del 2012 prevede l'adozione del Piano di prevenzione Triennale, formulato dal Responsabile della prevenzione della corruzione, nominato ai sensi dell'art. 1, comma 7, della stessa Legge ed approvato dall'organo di indirizzo politico.

L'ANAC deliberava di ritenere applicabile le disposizioni di prevenzione della corruzione di cui alla l. n. 190/2012 agli ordini e ai collegi professionali, con obbligo di predisposizione del Piano triennale di prevenzione della corruzione, del Piano triennale della trasparenza e del Codice di comportamento del dipendente pubblico, di nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione, di adempimento agli obblighi in materia di trasparenza di cui al d.lgs. n. 33/2013 e di rispetto dei divieti in tema di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi di cui al d.lgs. n.

39/2013.

La delibera prevedeva un termine ristrettissimo di adempimento per gli ordini ed i collegi, con l'attivazione di poteri sostitutivi da parte dell'ANAC decorsi 30 giorni dalla pubblicazione, avvenuta il 21.10.2014.

Successivamente, con nota del 18.11.2014, l'ANAC ha disposto la modifica della delibera n. 145/2014 sugli ordini professionali stabilendo che il termine per l'inizio dell'attività di controllo venisse individuato nel 1° gennaio 2015. Nel corso dell'anno 2015 il Tar Lazio, con sentenza n.11391/2015 del 24 Settembre 2015, ha respinto il ricorso presentato da alcuni Consiglieri dell'Ordine degli Avvocati, con il quale si impugnavano talune deliberazioni dell'Autorità Anticorruzione con la quali gli Ordini professionali venivano ricondotti nell'alveo della applicabilità della normativa per la prevenzione della corruzione confermando la piena applicabilità di quanto previsto nelle deliberazioni e disposizioni ANAC in materia di anticorruzione e trasparenza.

Nel 2016, con l'approvazione del Decreto Legislativo 25 Maggio 2016, n.97 avente ad oggetto "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 Novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 Marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 Agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" sono state introdotte numerose modifiche e/o integrazioni alle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e

trasparenza, e definito l'ambito soggettivo di applicazione.

L'attuazione del PTPC risponde all'obiettivo dell'Ordine TSRM-PSTRP NUORO di rafforzare i principi di legalità, di correttezza e di trasparenza nella gestione delle attività svolte.

A tal fine lo sviluppo e l'implementazione di un complesso di misure aventi lo scopo di prevenire il rischio di corruzione costituisce il mezzo per favorire l'applicazione dei suddetti principi, promuovere il corretto funzionamento della struttura, tutelare la reputazione e la credibilità dell'azione dell'Ordine nei confronti di molteplici interlocutori.

Il PTPC è stato redatto in coerenza con le disposizioni contenute nella legge n.190/2012 e nel Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2016 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 197 del 24 agosto 2016. I contenuti sono stati sviluppati in linea con le indicazioni contenute nel PNA ultimo aggiornamento, ove applicabili, e tenendo conto delle specificità organizzative e strutturali e della particolare natura delle attività istituzionali svolte dall'Ordine, conseguentemente, dell'attività del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT). Il quadro normativo ha visto il susseguirsi di una serie di provvedimenti in materia di prevenzione della corruzione (legge n. 190/2012, d.lgs. n. 39/2013, d.lgs. n. 97/16), di trasparenza (d.lgs. n. 33/2013 come modificato dal d.lgs. n. 97/16) e di ciclo della performance (d.lgs. n. 150/2009 come modificato dalle leggi n. 135/2012 e 125/2013), facendo sorgere un'esigenza di coordinamento delle diverse disposizioni. In tal senso, abbiamo inteso di elaborare un documento in grado di offrire coerenza tra gli ambiti sviluppati nel PTPC, in particolare per quanto riguarda gli obiettivi e gli indicatori, sviluppati secondo criteri omogenei.

Il quadro normativo che segue – peraltro non esaustivo - definisce il complesso delle regole seguite nella stesura del PTPC. Si ricordano:

☒ La legge 6 novembre 2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e

dell'illegalità nella pubblica amministrazione", pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 265 del 13 novembre 2012;

☒ Circolare Ministero per la Pubblica Amministrazione e la semplificazione 25 gennaio 2013 n. 1 recante "Legge n. 190 del 2012 -Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

- ☒ Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- ☒ Il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
- ☒ Il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n.190"; Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- ☒ D.P.R.16 aprile 2013, n.62, intitolato "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
- ☒ Il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", convertito con modificazioni dalla legge n. 221 del 17 Dicembre 2012;
- ☒ Il decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni" convertito in legge il 30 ottobre 2013, n. 125;
- ☒ Legge 27 maggio 2015, n. 69 recante "Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio";
- ☒ Piano Nazionale Anticorruzione 2016 (delibera n. 831 del 3.8.16) pubblicato in G.U. serie generale, n. 197 del 24 agosto 2016;
- ☒ Determinazione dell'ANAC n. 833 del 3 agosto 2016 recante "Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell'A.N.AC. in caso di incarichi inconferibili e Incompatibili".
- ☒ Prime Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2106 come modificato dal d.lgs. 97/16 (Delibera Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1310 del 28.12.16);
- ☒ Schema di «Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013 obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali» come modificato dall'art. 13 del d.lgs. 97/2016;
- ☒ Determinazione ANAC n. 1309 del 28.12.16 concernente: Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 CO. 2 del D.LGS. 33/2013 - Art. 5 bis, comma 6, del d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante: "Riordino della disciplina

riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.

Strategia di prevenzione: finalità, obiettivi, soggetti e ruoli.

L’attuazione del PTPC risponde all’obiettivo dell’Ordine TSRM-PSTRP Nuoro di rafforzare i principi di legalità, di correttezza e di trasparenza nella gestione delle attività svolte.

A tal fine lo sviluppo e l’implementazione di un complesso di misure aventi lo scopo di prevenire il rischio di corruzione costituisce il mezzo per favorire l’applicazione dei suddetti principi, promuovere il corretto funzionamento della struttura, tutelare la reputazione e la credibilità dell’azione dell’Ordine nei confronti di molteplici interlocutori.

Le finalità e gli obiettivi perseguiti del presente Piano sono:

- la prevenzione di corruzione ed illegalità attraverso una valutazione del diverso livello di esposizione dell’Ordine al rischio di corruzione;
- l’evidenziazione e valutazione delle aree nelle quali è più elevato il rischio di corruzione, sia tra le attività espressamente indicate dalla Legge 190/2012 (art. 1.16), sia fra quelle specifiche svolte dall’Ordine;
- l’indicazione degli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio;
- la garanzia dell’idoneità, etica ed operativa, del Personale chiamato ad operare nei settori sensibili;
- la puntuale applicazione delle norme sulla trasparenza;
- la puntuale applicazione delle norme sulle inconferibilità e le incompatibilità;
- la puntuale applicazione del Codice di Comportamento di eventuali dipendenti;

Si riportano di seguito i soggetti che, allo stato attuale, concorrono alla prevenzione della corruzione all'interno dell’Ordine :

- a) Il Consiglio dell’Ordine ;
- b) Il Collegio dei revisori dei conti;
- c) Il Responsabile della prevenzione che coincide con il Responsabile della Trasparenza;
- d) I collaboratori, i consulenti e i soggetti che intrattengono un rapporto contrattuale per lavori, beni e servizi e/o a qualsiasi altro titolo con l’Ordine

Responsabile della prevenzione della corruzione.

Ai fini della predisposizione e dell’attuazione del Piano, il Consiglio ha individuato, ai sensi dell’art. 1.7 L. 190/12, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione. Tale figura coincide con il Responsabile della Trasparenza e si occupa di vigilare e garantire l’applicazione del Piano di Prevenzione della corruzione e di quello per la trasparenza, nonché il rispetto del codice di comportamento dei dipendenti e delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità. **Nell’ambito dell’Ordine Nuoro il responsabile dell’Ordine designato, nella figura del TSRM Carta Lucia, pro tempore per il periodo 2020-2022, con delibera N°188 del 30.01.2020.**

La scelta del responsabile è stata effettuata nel rispetto dei criteri indicati dalla L. 190/12, dal P.N.A. vigente e dai provvedimenti regolatori del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Ministero della Salute, tenuto conto delle specificità e del ristretto apparato organizzativo dell'Ordine di Nuoro. Il Piano potrà essere oggetto di future integrazioni e/o modifiche, in considerazione delle eventuali esigenze che si renderà necessario soddisfare e di eventuali sopravvenute normative di legge e/o regolamentari.

Aree maggiormente a rischio corruzione.

Una delle esigenze a cui il presente Piano attende è l'individuazione delle attività che presentano un più elevato rischio di corruzione, così da poter attivare per esse specifici accorgimenti e verificarne l'adeguato livello di trasparenza ai sensi del vigente regolamento art. 1.9 lett. a) l. 190/12 individua le seguenti macro-aree: a) autorizzazione o concessione;

b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163;

c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati.

Rispetto ad esse, il PNA, Piano Nazionale Anticorruzione ha individuato le aree e sotto-aree di rischio per tutte le amministrazioni.

- I. Conferimento di incarichi di collaborazione.
- II. Area affidamento di lavori, servizi e forniture.
 1. Definizione dell'oggetto dell'affidamento
 2. Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento
 3. Requisiti di qualificazione
 4. Requisiti di aggiudicazione
 5. Valutazione delle offerte
 6. Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte
 7. Procedure negoziate
 8. Affidamenti diretti
 9. Revoca del bando
 10. Redazione del cronoprogramma
 11. Varianti in corso di esecuzione del contratto
 12. Subappalto
 13. Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto.

III. Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.

1. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato,
2. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale,

IV. Aree specifiche di rischio indicate nelle linee guida per gli ordini professionali

(SEZIONE PNA DEDICATA)

1. Formazione professionale continua
2. Rilascio di pareri di congruità sulle corrispettive indicazioni per lo svolgimento di incarichi specifici.

Valutazione aree a rischio corruzione e strumenti di prevenzione del rischio.

La valutazione del rischio è stata effettuata su ogni attività ricompresa nelle aree di rischio sopraindicate, con riferimento al grado di esposizione alla corruzione calcolato sulla base dei criteri indicati dal Piano Nazionale Anticorruzione.

Va peraltro doverosamente segnalato che la particolarità dell'Ordine, come quella di qualunque ente pubblico non economico ed in particolare qualunque Ordine professionale, è di svolgere una ridottissima attività avente rilievo dal punto di vista della corruzione, sia sotto il profilo della probabilità che dell'impatto che il rischio si concretizzi. Per tale motivo, nella scheda acclusa al presente Piano, è contenuta, accanto alla valutazione del rischio, una breve illustrazione delle concrete tematiche alle quali va incontro l'Ordine, ferma l'inclusione della scheda analitica redatta secondo il PNA. I livelli di rischio sono espressi con valore numerico, il cui risultato massimo è 25, corrispondente al livello di rischio più alto.

I valori di rischio risultanti dal calcolo possono quindi essere così stimati:

- Valori con indice numerico uguale o inferiore a 8,33 = rischio limitato;
- Valori con indice numerico compreso fra 8,34 e 16,67= rischio medio;
- Valori con indice numerico superiore a 16,67 fino a 25= rischio elevato.

L'analisi è consistita nella valutazione della probabilità che il rischio si concretizzi (probabilità) e delle conseguenze che ciò porterebbe (impatto). L'Ordine di Nuoro è dotato di efficaci regolamenti (partendo da quelli Federativi) volti ad assicurare lo svolgimento delle attività amministrative nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e deontologia.

Le valutazioni emerse sono, come detto, riportate in esposizione analitica nell'allegato 1 al presente Piano e, in sintesi, qui di seguito:

Area A) Affidamento di lavori, servizi e forniture;

Risultato valutazione complessiva del rischio: XXX = rischio 3,22

Area B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetti economici diretto ed immediato per il destinatario;

Risultato valutazione complessiva del rischio: XXX = rischio 1

Area C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;

Risultato valutazione complessiva del rischio: XXX = rischio 2.33

Area D) Aree specifiche di rischio indicate nelle linee guida per gli ordini professionali;

Risultato valutazione complessiva del rischio: XXX = rischio 2.1

SCHEDA A

Area affidamento dei lavori, servizi e forniture.

Per contratti afferenti al nostro Collegio viene rispettato l'obbligo della trasparenza. Per quanto riguarda, invece, servizi professionali e incarichi a studi di professionisti, stante la non necessità di procedure di evidenza pubblica, il Collegio opera nel massimo rispetto di criteri di trasparenza, richiedendo preventivamente una stima dei costi e successivamente formalizzando l'incarico in sede di Consiglio Direttivo.

Ciò, in particolare, si rileva importante per la, pur rare occasioni di bandi di gare di un certo rilievo, consulenza preventiva di professionisti specializzati che riduce sensibilmente il rischio di successive impugnative.

SCHEDA B

Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.

In tale tipologia di provvedimenti rientrano, unicamente, eventuali decisioni inerenti l'Albo.

Previsto che la tenuta degli Albi spetta agli Ordini Provinciali, non sussistono migliorie apportabili.

SCHEDA C

Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.

In tale tipologia di provvedimenti rientrano in via prioritaria i bandi a premi, contributi o sovvenzioni. Il rischio è connesso al momento della definizione dei criteri di attribuzione e della elaborazione dei bandi o disciplinari nonché al sistema di valutazione e individuazione delle commissioni. Le procedure di attribuzione di premi o vantaggi economici sono adeguatamente trasparenti e pubbliche.

Ogni provvedimento è adeguatamente motivato e preceduto dalla definizione di criteri trasparenti, oggettivi e imparziali che ne definiscano i requisiti tecnici, professionali e attitudinali richiesti, ed è oggetto di deliberazione del Comitato centrale e sottoposto al controllo del Collegio dei Revisori.

Il rischio di eventuali distrazioni o uso non appropriato del finanziamento è praticamente nullo.

SCHEDA D

Aree specifiche di rischio indicate nelle linee guida per gli ordini professionali.

Anche qui le procedure sono adeguatamente trasparenti e pubbliche, disciplinate da appositi regolamenti e/o istruzioni operative e consentono di ritenere non particolarmente a rischio tale area di provvedimenti.

Formazione del personale

Ai sensi della Legge 190/2012 il Responsabile della prevenzione della corruzione individua le unità di personale chiamate ad operare nei settori particolarmente esposti al rischio che siano commessi reati di corruzione allo scopo di inserirli in appositi e idonei percorsi formativi.

A tal fine, la normativa in questione prevede che il Responsabile della prevenzione della corruzione provveda a definire, entro i termini previsti per l'adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione, le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti sopra citati.

Inoltre, la medesima legge 190/2012 prescrive che la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione predisponga percorsi, anche specifici e settoriali, di formazione del personale delle pubbliche amministrazioni sui temi dell'etica e della legalità e che con cadenza periodica e d'intesa con le amministrazioni provveda alla formazione dei dipendenti pubblici chiamati ad operare nei settori in cui è più elevato il rischio di corruzione.

Ciò posto, prioritariamente dovrà essere assicurata la formazione dello stesso Responsabile della prevenzione della corruzione.

Codici di comportamento

Tutti i componenti dell'Ordine e il Collaboratore, devono rispettare il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici. Ogni violazione del codice di comportamento dovrà essere segnalata al responsabile della prevenzione della corruzione e dovrà da questi essere portata all'attenzione del Consiglio, alla prima riunione dello stesso.

Le misure di trasparenza: il collegamento con il PTTI.

La trasparenza costituisce un importante principio che caratterizza l'attività dell'ordine per prevenire la corruzione e, più in generale, qualsiasi situazione che possa provocare un malfunzionamento.

La pubblicazione costante di informazioni sulle attività poste in essere permette, infatti, di favorire forme di controllo diffuso e di svolgere un'importante azione di deterrente per potenziali condotte illegali o irregolari.

L'attuazione delle disposizioni in materia di trasparenza è demandata al Responsabile della Trasparenza. Considerata l'importanza che le misure per la trasparenza rivestono anche ai fini della prevenzione della corruzione, si prevede che il PTTI sia parte integrante del presente Piano. Il dettaglio delle misure adottate in termini di trasparenza è contenuto nel PTTI. Al fine di consentire a chiunque interessato di esaminare le iniziative intraprese dal Collegio per prevenire la corruzione, il PTPC è

pubblicato sul sito Internet. Pertanto, si rinvia a tale documento, da considerarsi parte integrante del presente piano.

Rotazione degli incarichi ed ulteriori iniziative

La legge n. 190/2012 prevede, quale ulteriore misura preventiva del rischio corruzione, la rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione. Stante l'organizzazione dell'ordine, il Consiglio ritiene che la suddetta norma non possa trovare applicazione per la carenza del presupposto in fatto.

Se, infatti, è senz'altro vero che l'alternanza tra soggetti decidenti riduce il rischio di situazioni particolari tra amministrazioni ed utenti fino a veri e propri privilegi ed aspettative, è per altro verso lo stesso Piano Nazionale Anticorruzione a precisare che, nei casi di amministrazioni di ridotte dimensioni e numero limitato di personale, la rotazione del personale causerebbe inefficienza e inefficacia dell'azione amministrativa tale da precludere in alcuni casi la possibilità di erogare in maniera ottimale i servizi ai cittadini. Il D.L. 39/13 elenca le cause di inconferibilità e di incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni.

Il Consiglio, tramite il responsabile della prevenzione della corruzione e facendo ampio non meno che legittimo uso della richiesta di autocertificazione e di autodichiarazione degli interessati a termini di legge, intende verificare la sussistenza delle condizioni ostative di legge in capo ai dipendenti ed ai soggetti cui intende conferire incarichi.

Ove, all'esito della verifica, risultasse la sussistenza di una o più condizioni ostative, il Consiglio Direttivo conferirà l'incarico ad altro soggetto. In caso di violazione delle previsioni di inconferibilità, secondo l'articolo 17 decreto legislativo n. 39/2013, l'incarico è nullo e si applicano le sanzioni di cui all'articolo 18 del medesimo decreto. Il Comitato verifica, anche successivamente al conferimento dell'incarico, l'insussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità, in modo da attuare un costante monitoraggio del rispetto della normativa in materia di inconferibilità e incompatibilità. L'articolo 1, comma 51, della L. n. 190/2012 ha introdotto un nuovo articolo nell'ambito del decreto legislativo n. 165 del 2001, l'articolo 54 bis, rubricato "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti", il cosiddetto whistleblower.

Al di fuori di responsabilità da reato o per danni civili, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

La segnalazione di cui sopra deve essere indirizzata al responsabile della prevenzione della corruzione.

ALLEGATO 1

SCHEDA A

AREA A)

Affidamento di lavori, servizi e forniture	Risultato valutazione complessiva del
rischio dei processi mappati: è = rischio 1	

La frequenza è, anche qui, piuttosto bassa, mentre è possibile un impatto potenzialmente alto.

Tuttavia, la necessità di rispettare la normativa di gara nonché l'eventuale supporto di professionisti rende il rischio poco rilevante.

AREA B)

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei

destinatari privi di effetti economici diretto ed immediato per il destinatario; Risultato valutazione complessiva del

rischio dei processi mappati: è = rischio 1 La tenuta degli Albi a cura e carico dell'ordine

Provinciale minimizza ulteriormente il già basso rischio, stante la soggezione a norma di legge.

AREA C)

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto

economico diretto ed immediato per il destinatario; Risultato valutazione complessiva del

rischio dei processi mappati: è = rischio 1

L'ordine adotta già perspicui strumenti tesi ad assicurare la trasparenza e l'accountability delle erogazioni, tra cui l'adozione di istruzioni operative che definiscono e regolamentano la concessione di contributi e/o sovvenzioni o comunque di vantaggi patrimonialmente rilevanti a soggetti pubblici/privati, ivi inclusi i bandi a premi, anche in momenti successivi all'erogazione.

Sezione II.

PROGRAMMA TRIENNALE TRASPARENZA E INTEGRITA' 2020-2022 (PTTI) ORDINE TSRM-PSTRP DI NUORO

Introduzione: organizzazione e funzioni dell'ordine TSRM-PSTRP di Nuoro.

Il Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2020-2022 (PTTI) è integrato con il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTCP), come previsto dall'art. 10, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013. L'integrazione è ritenuta opportuna sia in relazione all'unificazione delle responsabilità in un unico

soggetto, sia in relazione alle ridotte dimensioni dell'ente e sia in relazione all'assunto che proprio la trasparenza costituisce uno degli assi portanti nella prevenzione della corruzione, poiché consente ai cittadini di esercitare un controllo sociale diffuso e ad inibire attività corruttive.

Con il PTTI l'ORDINE TSRM-PSTRP di NUORO rende noto a chiunque abbia interesse quali siano gli obiettivi e gli strumenti in materia di trasparenza, formalmente collocati in una più ampia azione di prevenzione della corruzione, al fine di garantire un adeguato livello di trasparenza, la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità.

A tal fine l'ordine da piena attuazione alle disposizioni contenute nel d.lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e alla Delibera 50/2013 contenente le "Linee Guida per l'aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2015.

Definizione e applicazione del concetto di trasparenza dell'ordine: la trasparenza, intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e le attività dell'ordine, è finalizzata altresì alla realizzazione di un'amministrazione aperta e al servizio del cittadino, alla cui tutela e interesse è peraltro demandata proprio la missione istituzionale dell'ordine, laddove è un'istituzione preposta, in ossequio all'art. 32 della costituzione, alla tutela della salute del cittadino cui il TSRM-PSTRP, nell'ambito delle proprie competenze, provvede e garantisce. L'ordine, considerata la bassa complessità dell'assetto dell'apparato amministrativo gestionale garantisce allo stato attuale un meccanismo comunque volto ad assicurare standard qualitativi del servizio tramite un sistema di valorizzazione dei risultati e della performance organizzativa e individuale, adeguandosi così ai principi generali di cui all'art. 3 del D.lgs. 150/2009. Salvi i limiti stabiliti all'art. 4 del decreto Lg 33/2013, gli obblighi di trasparenza in esso contenuti comportano:

☒ in capo all'ordine, l'obbligo di pubblicazione, in conformità alle specifiche e alle regole tecniche di cui all'Allegato A del decreto e di cui alle ulteriori indicazioni rese con la delibera dell'ANAC n. 50/2013, nei propri siti istituzionali dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività dell'ordine.

☒ In capo ai cittadini, il diritto (di chiunque) di accedere ai siti direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione.

Nell'ambito di tale obbligo l'ordine deve rispettare i criteri di: facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione.

Per quanto strumento di programmazione autonomo il PTTI è comunque adottato unitamente al PTPC ovvero entro il 31 Gennaio di ciascun anno e pertanto deve essere letto in maniera integrata con il PTPC.

Le principali normative e linee guida seguite per la predisposizione del piano sono le seguenti:

- Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97 avente ad oggetto "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 Novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 Marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 Agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
- Legge 6 Novembre 2012, n. 190, avente ad oggetto "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- Decreto legislativo 13 Marzo 2013, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

- Determinazione dell'ANAC n. 833 del 3 Agosto 2016 recante "Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione.
- Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell'A.N.AC. in caso di incarichi inconferibili e incompatibili".
- Prime Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2106 come modificato dal d.lgs. 97/16 (Delibera Autorità Nazionale

Anticorruzione n. 1310 del 28.12.16);

- Schema di «Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013 Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali» come modificato dall'art. 13 del d.lgs. 97/2016";

- Determinazione ANAC n. 1309 del 28.12.16 concernente linee guida recanti indicazioni operative ai fini della

definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico i cui all'art.5 co. 2 del d.lgs. 33/2013 - Art. 5-bis, 19 comma 6, del d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

- Piano Nazionale Anticorruzione 2016 (delibera n. 831 del 3.8.16) pubblicato in G.U. serie generale, n. 197 del 24 Agosto 2016;
- Deliberazione CIVIT n. 105/2010 avente ad oggetto "Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità";
- Deliberazione CIVIT n. 2/2012 avente ad oggetto "Linee guida per il miglioramento della predisposizione e dell'aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e l'integrità";
- Delibera CIVIT n. 50/2013 avente ad oggetto "Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016";
- Decreto legislativo 8 Marzo 2005, n. 82, avente ad oggetto "Codice dell'amministrazione digitale";
- Linee Guida per i siti web della PA del 26 Luglio 2010, con aggiornamento del 29 Luglio 2011;
- Deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali 2 Marzo 2011 avente ad oggetto le "Linee Guida in materia di trattamento dei dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web".

Procedimento di elaborazione e adozione del programma.

L'obiettivo assunto quale obiettivo strategico è l'adeguamento dell'ordine ai principi di cui al d.lgs. 165/2001 e al d.lgs. 150/2012. In tale ottica dovranno essere implementati e adottati dall'organo di vertice dell'ordine tutti gli atti e strumenti regolamentari necessari. Tale obiettivo strategico è considerato funzionale alla promozione dell'innovazione, dell'efficienza organizzativa, della trasparenza e della prevenzione della corruzione.

A supporto di tale obiettivo saranno adottati tutti gli strumenti avanzati di comunicazione con tutti i soggetti destinatari del PTTI. L'obiettivo è quindi far conoscere, a chiunque ne abbia interesse, l'ufficio responsabile e i tempi per ciascun procedimento amministrativo e, più in generale, per ciascuna area di attività dell'amministrazione e, per tal via, la responsabilizzazione dei funzionari e dei componenti degli organi d'indirizzo politico, amministrativo e di controllo della Federazione, coinvolti in tale processo di trasparenza.

Altro e fondamentale obiettivo è garantire la conoscenza diffusa e l'accessibilità totale delle informazioni relative al modo in cui le risorse gestite dall'ordine sono impiegate e, per tal via, se l'utilizzo di risorse è deviato verso finalità improprie.

Il PTTI unitamente al PTPC è elaborato dal Responsabile della Corruzione e della Trasparenza ed è sottoposto per approvazione preventiva dal Consiglio Direttivo prima dell'adozione finale tramite atto deliberativo.

Il Responsabile della Trasparenza cura il monitoraggio e la misurazione della qualità, anche in ordine ai requisiti di accessibilità e usabilità, della sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale. Il collegamento con il Piano anticorruzione è garantito dal responsabile e dalla concreta integrazione, anche documentale, del PTTI e del PTPC. Il Responsabile della Trasparenza promuove specifiche azioni formative a beneficio del personale in materia di trasparenza. La proposta formativa è formulata dal Responsabile della trasparenza. La trasparenza diviene elemento di qualità dell'attività amministrativa.

Processo di attuazione del programma

Il Responsabile della trasparenza impartisce apposite direttive, per assicurare il coordinamento complessivo delle pubblicazioni che implementano la sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web. Verifica l'esattezza, la completezza e l'aggiornamento dei dati pubblicati, attivandosi per sanare eventuali errori, e avendo cura di assecondare le misure previste dal Garante per la protezione dei dati personali.

I flussi informativi sono governati dal Responsabile della trasparenza. I dati e i documenti oggetto di pubblicazione debbono rispondere ai criteri di qualità previsti dagli art. 4 e 6 del D.lgs. n. 33/2013.

La struttura dei dati e i formati devono rispettare i requisiti di accessibilità, usabilità, integrità e "open source" che debbono possedere gli atti e i documenti oggetto di pubblicazione. Colui che detiene l'informazione oggetto di pubblicazione deve predisporre documenti nativi digitali in formato PDF/A. Il Responsabile della Trasparenza propone le azioni necessarie per adeguare il sito istituzionale agli standard previsti nelle linee guida per i siti web della P.A. Il responsabile della Trasparenza garantisce il necessario bilanciamento dell'interesse pubblico alla conoscibilità dei dati e dei documenti dell'amministrazione e quello privato del rispetto dei dati personali, sensibili, giudiziari e, comunque, eccedenti lo scopo della pubblicazione, così come previsto dagli artt. 4, 26 e 27 del

d.lgs. n. 33/2013, dal d.lgs. n. 196/2003, dalle Linee Guida del Garante sulla Privacy del 2 marzo 2011.

La violazione della disciplina in materia di privacy richiama la responsabilità dei responsabili di procedimento che dispongono la materiale pubblicazione dell'atto o del dato.

Misure di monitoraggio e vigilanza

Il Responsabile della Trasparenza verifica, il rispetto dei tempi di pubblicazione e una volta decorso il termine per la pubblicazione obbligatoria di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 33/2013, i dati debbono essere eliminati ed inseriti in apposite cartelle di archivio della medesima tabella "Amministrazione Trasparente".

Il Responsabile della Trasparenza vigila sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione e assicura il costante monitoraggio degli adempimenti attraverso idonei strumenti di controllo. (es. audit a campione)

L'accesso civico

L'istituto dell'accesso civico già introdotto dall'art. 5 comma 1 del d.lgs. 33/2013, ha previsto la possibilità per qualunque cittadino di richiedere ad una Pubblica Amministrazione o ente equiparato la pubblicazione di dati o informazioni che quest'ultima abbia omissa o ritardato di pubblicare.

Il d.lgs. 97/2016, entrato in vigore a maggio 2016, ha introdotto il nuovo comma 2, che permette un accesso di tipo generalizzato, secondo i modelli del FOIA (Freedom Of Information Act) di origine anglosassone. Ciò in attuazione del principio di trasparenza che il novellato articolo 1, comma 1, del decreto ridefinisce come accessibilità totale dei dati e dei documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni non più solo finalizzata a "favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche", ma soprattutto, e con una modifica assai significativa, come strumento di tutela dei diritti dei cittadini e di promozione della partecipazione degli interessati all'attività amministrativa.

La nuova tipologia di accesso, si aggiunge all'accesso civico già disciplinato dal comma 1 dell'art.5 del medesimo decreto e all'accesso agli atti ex. l. 241/1990. Le prescrizioni di pubblicazione previste dal d.lgs. n. 33 del 2013 sono obbligatorie, sicché, nei casi in cui il Collegio abbia omissa la pubblicazione degli atti, sorge in capo al cittadino il diritto di chiedere e ottenerne l'accesso agli atti medesimi non pubblicati in base a quanto stabilito dall'art. 5 del medesimo decreto.

La richiesta di accesso civico come detto - non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza del Collegio, obbligato alla pubblicazione.

Entro 30 giorni dalla richiesta l'ordine deve:

1. procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del documento, dell'informazione o dei dati richiesti;
2. trasmettere contestualmente il dato al richiedente, ovvero comunicargli l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale.

Se il documento, l'informazione o il dato richiesto risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l'ordine deve indicare al richiedente il relativo collegamento ipertestuale. In caso di ritardo o mancata risposta da parte dell'ordine il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'art. 2, comma 9 bis, della l. n. 241 del 1990. Sul sito internet istituzionale dell'amministrazione è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l'indicazione del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi.

Il titolare del potere sostitutivo, ricevuta la richiesta del cittadino, verifica la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione in base a quanto previsto dalla legge. I termini per il suo adempimento sono quelli di cui

all'art. 2, comma 9 ter, della l. n. 241 del 1990, ossia un termine pari alla metà di quello originariamente previsto.

Per la tutela del diritto di accesso civico si applicano le disposizioni di cui al d.lgs. 23 n. 104 del 2010. L'inoltro da parte del cittadino della richiesta di accesso civico comporta da parte del responsabile della trasparenza, l'obbligo di segnalazione di cui all'art. 43, comma 5, del d.lgs. n. 33.

NOTE:

Disposizioni per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni" - convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125 (in G.U. 30/10/2013, n.255 (cit. "Art.2-bis. Gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa, con propri regolamenti, si adeguano, tenendo conto delle relative peculiarità, ai principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad eccezione dell'articolo 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ad eccezione dell'articolo 14, nonché delle disposizioni di cui al titolo III e ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica").